

# PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

29 luglio 2015 - ore 12,15

Presidenza: Piero FASSINO

Il giorno 29 del mese di luglio duemilaquindici, alle ore 12,15, in Torino, corso Inghilterra 7, nella sala "Auditorium" della Città Metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 luglio 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri: Dimitri DE VITA - Marco MAROCCO - Cesare PIANASSO.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 3 "AMT SUD", Zona 4 "AMT NORD", Zona 5 "PINEROLESE", Zona 6 "VALLI SUSA E SANGONE", Zona 9 "EPOREDIESE", Zona 10 "CHIERESE – CARMAGNOLESE".

(Omissis)

OGGETTO: Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze liguistiche storiche". Adesione in ambito territoriale metropolitano. Decima integrazione

N. Protocollo: 23110/2015

Il **Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

#### IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. del 26 settembre 2014 "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

#### Premesso che:

- la Legge 15 dicembre 1999 n. 482 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", in attuazione dei principi e dei valori sanciti dall'art. 6 della Costituzione e fatti propri dagli organismi europei ed internazionali, impegna la Repubblica Italiana e tutti i suoi organi ad assicurare la tutela delle lingue e delle culture delle popolazioni considerate "minoranze linguistiche storiche";
- le lingue e le culture proprie delle popolazioni alle quali sono attribuite le qualità di "minoranze linguistiche storiche" costituiscono strumento indispensabile di comunicazione e sono patrimonio fondamentale di ogni singola Comunità;
- l'art. 3 della Legge 15/12/99 n. 482 prescrive che le disposizioni di tutela delle "minoranze linguistiche storiche" devono trovare applicazione all'interno di ambiti territoriali individuati e delimitati con provvedimenti adottati dal Consiglio Provinciale, provvedimenti che seguono l'acquisizione del parere dei comuni interessati espresso su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri comunali o su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi;
- le successive disposizioni della medesima Legge hanno previsto che le lingue delle "minoranze linguistiche storiche" riconosciute possano trovare il dovuto spazio all'interno delle attività scolastiche (scuole elementari e secondarie di primo grado), delle attività delle amministrazioni e delle istituzioni locali, nonché nei mezzi di comunicazione di massa, quali giornali, radio e televisioni;
- il combinato disposto degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 26/09/2014 attribuisce alle Città metropolitane le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 482/99, a partire dal 1° gennaio 2015;

Considerato che pare significativo ritenere le lingue e le culture delle minoranze linguistiche storiche di cui all'art. 2 della L. 482 del 1999 ed il loro patrimonio quali elementi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico di parte del territorio metropolitano interessato e che ciò può costituire una valida base per una reale rinascita economica dei suddetti territori;

Dato che con deliberazioni del Consiglio Provinciale di Torino n. 93525 dell'11 giugno 2001, n. 278179 del 21 dicembre 2001, n. 56454 del 25 marzo 2003, n. 13860 dell'8 febbraio 2005, n. 88915 del 9 maggio 2006, n. 307391 del 24 ottobre 2006, n. 715155/2007 del 25 settembre 2007, n. 50180/2008 del 18 novembre 2008, n. 24215/2010 del 27 luglio 2010, il Consesso ha delimitato l'ambito provinciale, ora metropolitano, nel quale trovano applicazione le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche previste dall'art. 3 della Legge 15 dicembre 1999 n. 482, prevedendo di procedere, su trasmissione di apposite deliberazioni da parte dei comuni

interessati, con apposito atto all'integrazione dell'ambito metropolitano di delimitazione di cui alle predette deliberazioni;

Visti gli ulteriori provvedimenti dei Consigli Comunali, pervenuti alla Città Metropolitana dai Comuni di:

- Caprie (francoprovenzale),
- Salbertrand (francese)

che hanno deliberato di considerare il loro intero territorio comunale come ambito ottimale nel quale trovano applicazione le disposizioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla diffusione della lingua e delle tradizioni storico-culturali delle minoranze linguistiche presenti sul proprio territorio;

Atteso che occorre pertanto procedere all'integrazione dell'ambito territoriale metropolitano nel quale trovano applicazione le disposizioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla diffusione delle lingue e delle tradizioni storico-culturali delle minoranze linguistiche presenti e riconosciute;

Dato atto che la suddetta delimitazione territoriale a carattere metropolitano viene modificata e integrata sulla base degli atti deliberativi che i singoli Comuni della Città Metropolitana di Torino, interessati alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla diffusione di una qualsivoglia lingua e cultura assoggettata a tutela ai sensi dell'art. 2 della Legge 15 dicembre 1999 n. 482, fanno pervenire a questa Amministrazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di integrare l'ambito territoriale metropolitano nel quale trovano applicazione le disposizioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla diffusione delle lingue e delle tradizioni storico-culturali delle minoranze linguistiche presenti e riconosciute, con i seguenti Comuni:
  - Caprie (francoprovenzale),
  - Salbertrand (francese);
- di integrare l'elenco di cui alle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Torino n. 93525 dell'11/06/2001, n. 278170 del 21/12/2001, n. 56454 del 25 marzo 2003, n. 13860/2005 dell'8 febbraio 2005, n. 88915 del 9 maggio 2006, n. 307391 del 24 ottobre 2006, n. 715155/2007 del 25 settembre 2007, n. 50180/2008 del 18 novembre 2008, n. 24215/2010 del 27 luglio 2010, concernenti la delimitazione territoriale dell'ambito provinciale, ora metropolitano, nel quale trovano applicazione le disposizioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla diffusione delle lingue e delle tradizioni storico-culturali delle minoranze linguistiche di cui all'art 2 della L. 15.12.99 n. 482, e contestualmente approvare il nuovo elenco allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

alla Prefettura di Torino, alla Regione Piemonte;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \* \* \*

(Segue l'illustrazione della Consigliera delegata Cervetti per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitano,** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze liguistiche storiche". Adesione in ambito territoriale metropolitano. Decima integrazione

N. Protocollo: 23110/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 15 Votanti = 15

#### Favorevoli 15

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino - Genisio - Griffa - Martano - Montà - Tronzano)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale F.to G. Formichella Il Sindaco Metropolitano F.to P. Fassino

/ar



### ALLEGATO A

# AMBITI TERRITORIALI LEGGE 482/1999

### - Comuni di lingua Occitana 37:

Angrogna, Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Rorà, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa.

## - Comuni di lingua franco-provenzale 51:

Ala di Stura, Alpette, Avigliana, Balme, Cantoira, Caprie, Carema, Castagnole Piemonte, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chianocco, Coassolo, Coazze, Condove, Corio, Frassinetto, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Groscavallo, Ingria, Lanzo torinese, Lemie, Locana, Mattie, Meana di Susa, Mezzenile, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Noasca, Novalesa, Pessinetto, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Rubiana, Sant'Antonino di Susa, Sparone, Susa, Traves, Usseglio, Vaie (Vayes), Valgioie, Valprato Soana, Venaus, Villar Focchiardo, San Giorio di Susa, Viù.

- Comuni interessati dalla lingua Francese e anche dalla lingua Franco Provenzale o dalla lingua Occitana 29:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Massello, Oulx, Perrero, Perosa Argentina, Pinasca, Pomaretto, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Porte, Rorà, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Secondo di Pinerolo, Susa, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa,